CITTA' DI TORINO

AREA 3

PROPOSTA N. 32615 **Torino, 17/11/2026**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA
Chiara FOGLIETTA — Francesco TRESSO
Paolo MAZZOLENI — Jacopo ROSATELLI
Gabriella NARDELLI — Rosanna PURCHIA
Marco PORCEDDA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Paolo CHIAVARINO - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA (ART. 194 C. 1 LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000) - TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – QUARTA SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 4667/2026 – EURO 1.436.418,65

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 761/2025 del 15 dicembre 2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
Visti l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che recita testualmente:
- *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a. sentenze esecutive;
b. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio

del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.».
Visto l'art. 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670/2021) esecutiva dal 9 agosto 2021 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 10 dicembre 2025 (Del. 735/2025 e allegato), esecutiva dal 29 dicembre 2025;
Vista la sentenza del Tribunale ordinario di Torino - quarta sezione civile - n. 4667/2026 del 12 agosto 2026 **(allegato n. 1)** che ha accolto le domande inibitoria (compresa la connessa misura *ex* art. 614-*bis* c.p.c.) e risarcitoria proposte da 31 residenti nel quartiere Santa Giulia-Vanchiglia, per il periodo compreso tra il 03.12.2016 e l'adozione della sentenza, in relazione agli effetti del fenomeno della cosiddetta "movida" notturna, condannando altresì l'Ente al pagamento delle spese legali e di CTU.
Considerato che la già menzionata sentenza è stata impugnata dal Comune avanti la Corte d'Appello di Torino **(allegato n. 2),** cui è stata formulata altresì domanda di sospensione cautelare limitata alla domanda inibitoria, onde evitare il decorso degli interessi legali sulla sorte capitale.
Considerato che il capo della sentenza di primo grado recante la condanna al pagamento del risarcimento, nonché delle spese legali e di CTU, è munita di esecutività e che il legale degli attori, in data 8 settembre 2026, ha notificato la sentenza al Comune al fine del decorso del termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Considerato pertanto che da quanto sopra deriva una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, relativamente alla complessiva somma di Euro 1.436.418,65, così determinata: Euro 1.222.920,00 per sorte capitale, Euro 7.558,65 per interessi legali nella misura dello 1,6%, (calcolati dalla data della sentenza al saldo previsto per il 31/12/2026, e dunque per 141 giorni) Euro 88.782,22 per spese di lite, Euro 80.470,18 per spese di CTU, Euro 36.687,60 per imposta di registrazione sentenza. Nella relazione istruttoria del Dipartimento Avvocatura **(allegato n. 3**) sono riportate le informazioni circa le spese di lite e consulenza tecnica.
Precisato che le somme dovute al CTU costituiscono, allo stato, una mera stima in quanto le stesse non sono state formalizzate in una specifica richiesta di pagamento del Consulente del Giudice, il quale – anzi – ha riferito di aver proposto reclamo avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, avendole ritenute incongrue rispetto all'attività espletata.
Precisato altresì che il riconoscimento di cui sopra non costituisce acquiescenza alla decisione del Tribunale e che il pagamento avviene fatta salva la rivalsa dell'Ente nei confronti delle controparti all'esito del giudizio di appello e impregiudicata ogni altra determinazione dell'Amministrazione Comunale.
Assunte da tutti gli Uffici competenti le necessarie informazioni documentali relative alle attività compiute circa le iniziative e le azioni attuate allo scopo di contrastare il fenomeno.
Vista la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla

regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL", che enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Visto altresì il richiamo della suddetta deliberazione al paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs . 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, relativo a spesa corrente, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 per un importo complessivo di Euro 1.436.418,65 comprensivo delle spese, della CTU, degli interessi legali e dell'imposta di registro, determinata come sopra illustrato.
Dato atto che per le sentenze esecutive (ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000) il riconoscimento non costituisce acquiescenza e avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze - come nella specie già avvenuto a cura della Civica Avvocatura – e di rivalersi sulle controparti all'esito della riforma della sentenza.
Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali.

Dato atto che è stato acquisito agli atti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 64 del 12/11/2026 **(allegato 4)**.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

lo Statuto Comunale;

il regolamento armonizzato di contabilità n. 400;

l'art. 137 e seguenti del D. Lgs. 174/2016 -"Codice della Giustizia Contabile";

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 1.436.418,65, così determinata: Euro 1.222.920,00 per sorte capitale, Euro 7.558,65 per interessi legali nella misura dello 1,6%, (calcolati dalla data della sentenza al saldo previsto per il 31/12/2026, e dunque per 141 giorni) Euro 88.782,22 per spese di lite, Euro 80.470,18 per spese di CTU, Euro 36.687,60 per imposta di registrazione sentenza, come analiticamente illustrati negli allegati (allegati 1, 2 e 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conservati agli atti del Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità;

2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non costituisce acquiescenza e avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

3. di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenze esecutiva il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto all'impugnazione, nella specie già esercitato;

4. che le somme necessarie per la copertura del debito suindicato risultano garantite dal fondo di accantonamento già stanziato nel Bilancio 2026 pari ad Euro 1.230.478,65 e applicate sul capitolo 09081.03.076530000002 - "APP. AVANZO ACCANTONAMENTO - ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - SPESE PER ADEMPIMENTI SENTENZA MOVIDA - Settore 126" e per le spese legali, di CTU e di registrazione sentenza, pari ad Euro 205.940,00, che risultano già stanziate nel Bilancio di previsione dell'anno 2026 negli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura al Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041"; pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;

5. di trasmettere la presente deliberazione ai Servizi interessati affinché provvedano con urgenza all'impegno e alla liquidazione delle relative spese al fine di non arrecare danno all'Ente;

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex art. 23, comma 5 L. 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

7. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di non arrecare danno all'Ente.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Chiara Foglietta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Roberto Cesare Crova

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-32615-2026-All_1-Allegato_1_sentenza_di_primo_grado_OSCURATO.pdf
2. PROP-32615-2026-All_2-new_allegato_2_provved_fissaz_1_udienza_Corte_d_appello_OSCURATO.pdf
3. PROP-32615-2026-All_3-Allegato_3_relazione_Dipartimento_Avvocatura_OSCURATO.pdf
4. PROP-32615-2026-All_4-Allegato_4_Verbale_n._64_del_12.11.2026.pdf.p7m

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento